

Commento alla Legge di Bilancio 2019

Webinar ANCE del 29 gennaio 2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302, del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62 - la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”.

La legge è entrata in vigore il 1 gennaio u.s.,

.

In materia di lavori pubblici, l'art. 1, comma 912, prevede che, **fino al 31 dicembre 2019** e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), le stazioni appaltanti, **in deroga all'articolo 36, comma 2**, del medesimo codice, **possono** procedere:

- ✓ all'affidamento di lavori di importo **pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** mediante **affidamento diretto** previa consultazione, ove esistenti, di **3** operatori economici
nonchè
- ✓ mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro (negoziata con invito a minimo 10 operatori)**

Sintesi procedure negoziate **fino al 31 dicembre 2019**,

- qualora d'importo **inferiore a 40.000 euro**, mediante **affidamento diretto**, anche **senza** previa **consultazione** di due o più **operatori economici** (art 36, comma 2, lettera a) del Codice);
- qualora d'importo **pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro**, mediante **affidamento diretto** previa consultazione, ove esistenti, di **3 operatori economici**;
- qualora d'importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro**, mediante procedura negoziata con consultazione di **almeno 10 operatori economici**, ove esistenti (*per questa fascia, l'amministrazione può altresì eseguire i lavori in **amministrazione diretta**, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori*);
- qualora d'importo **pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno **quindici** operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).